



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione II civile

composto dai magistrati:

Dott.ssa Anna Castellino

PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza

GIUDICE

Dott.ssa Ester Marongiu

GIUDICE rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **16710/2021 R.G.** promossa da:

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] residente in Torino, via
[REDACTED]

elettivamente domiciliato in Torino, via [REDACTED] presso e nello studio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] che lo rappresentano e difendono per delega allegata all'atto
di citazione

- ATTORE -

contro

██████████ ██████████ ██████████, c.f. ██████████ ██████████ residente in Torino, via ██████████

elettivamente domiciliato in Torino, corso [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione 14.1.2022

e

[REDACTED] residente in Torino, via [REDACTED]
elettivamente domiciliato in Venaria Reale, via [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED]
che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione

- CONVENUTI -

CONCLUSIONI DELLE PARTI



Per parte attrice:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino

In via principale, nel merito, con riguardo all'immobile sito in Torino, via [REDACTED]

Accertare e dichiarare la simulazione del contratto datato 22.02.2017 per il prevalente spirito di liberalità che ne cela una reale donazione e, per l'effetto, dichiarare l'invalidità della donazione per lesione della quota di legittima spettante al signor [REDACTED] e condannare la signora [REDACTED] al pagamento in favore dello stesso della somma di Euro 26.000,00 (pari ad un terzo del valore di mercato dell'immobile) o della veriore somma accertata in corso di causa anche tramite CTU che tenga, altresì, in considerazione il valore locatizio del bene per il periodo in cui la signora [REDACTED] vi ha risieduto;

sempre in via principale con riguardo al patrimonio monetario della defunta [REDACTED] di cui al conto corrente n. 000000742610

accertare e dichiarare, giusta documentazione in atti, che dall'ottobre 2010 al novembre 2019 su detto conto sono transitati Euro 184.658,76; condannare, per le ragioni esposte in atti, pro quota, la signora [REDACTED] nonché il signor [REDACTED] in quanto dichiaratosi unico erede al momento della chiusura del conto corrente, al versamento a favore dell'esponente di un terzo della somma rimanente detratte le spese, già documentate sul conto corrente, nonché quelle che controparte dovrà dimostrare essere state effettuate in favore della de cuius nel periodo di riferimento, somma che ad oggi si quantifica in favore dell'esponente in Euro 33.000,00 o nella veriore somma che dovesse emergere in corso di causa;

in via subordinata, nel merito, con riguardo all'immobile sito in Torino, via [REDACTED]

accertare e dichiarare la nullità del contratto del 22.02.2017 per mancanza di causa e conseguentemente condannare la signora [REDACTED] alla restituzione di un terzo del valore dell'immobile, pari ad Euro 26.000,00, o nella veriore somma accertata in corso di causa anche tramite CTU che tenga, altresì, in considerazione il valore locatizio del bene nel periodo in cui la signora [REDACTED] vi ha risieduto;

in via ulteriormente subordinata, nel merito, con riguardo all'immobile di via [REDACTED] a Torino nella denegata, e non ritenuta ipotesi, in cui non dovesse essere dichiarata la nullità del contratto di compravendita del 22.02.2017, rilevato che la signora [REDACTED] avrebbe dovuto farsi carico integralmente di tutte le spese della signora [REDACTED] senza, peraltro, la necessità di alcun prelievo sul conto della stessa, accertato come alla data del 4.11.2019 avrebbe dovuto essere ivi depositata la somma complessiva di Euro 61.200,00 (pari alla pensione di Euro 1.800,00 mensile per 34 mesi) condannare pro quota la signora [REDACTED] e il signor [REDACTED] quest'ultimo in quanto dichiaratosi unico erede al momento della chiusura del conto corrente, a versare a parte attrice un terzo della stessa, pari ad Euro 20.400,00 o della veriore somma che dovesse emergere in corso di causa, tenuto altresì conto del valore locatizio del bene per il periodo in cui la signora [REDACTED] vi ha risieduto anteriormente al 22.02.2017.



Si chiede ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., a parti convenute la produzione della dichiarazione di successione inerente l'eredità della signora [REDACTED] nonché tutta la documentazione medica della stessa a partire dal febbraio 2017 sino al decesso.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre anche a fronte del contenuto delle avversarie difese.

In ogni caso

Con vittoria di spese e di onorari di giudizio, come per legge.

Per parte convenuta [REDACTED]

IN VIA PRELIMINARE:

dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea stante il mancato esperimento della procedura di mediazione ex art. 5 D. L.vo n. 28 del 2010 obbligatoria per le controversie vertenti su cause successorie.

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE:

- **rigettare** le domande formulate dall'odierno attore perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto;
- **assolvere** il convenuto da qualunque richiesta di pagamento;
- con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio, rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge, oltre alle successive occorrenze;

IN VIA DI SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda principale formulata da parte attrice:

- escludere dalla riassegnazione di una parte del patrimonio ai fini della reintegrazione della quota di legittima di parte attrice dei beni ricevuti in forza di successione dal signor [REDACTED] per motivi di cui in atto;
- qualora in corso di causa, l'Ill.mo Giudice adito accertasse altresì la lesione della quota di legittima riservata al sig. [REDACTED] provvedere alla reintegrazione della medesima;
- con compensazione tra le parti delle spese, diritti ed onorari di giudizio, rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge, oltre a successive ed eventuali occorrenze

Per parte convenuta [REDACTED]

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

contrariis reiectis,

previi i più opportuni provvedimenti e declaratorie di rito,

IN VIA PRELIMINARE



Dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea stante il mancato esperimento della procedura di mediazione *ex art. 5 D. Lgs. n. 28 del 2010* obbligatoria per le controversie vertenti su cause successorie.

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE:

- **rigettare** le domande formulate dall'odierno attore perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto;
- **assolvere** la convenuta da qualunque richiesta di pagamento;
- con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio, rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge, oltre a successive ed eventuali occorrenze;

IN VIA DI SUBORDINE:

nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale formulata da parte attrice:

- **condannare** la signora [REDACTED] nel limite del giusto e del rigorosamente provato;
- con compensazione tra le parti delle spese, diritti ed onorari di giudizio, rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge, oltre a successive ed eventuali occorrenze.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] esponeva di essere erede legittimo della nonna [REDACTED] deceduta *ab intestato* in data 3.11.2019, in quanto subentrato per rappresentazione al padre [REDACTED]

Precisava che l'eredità della *de cuius* doveva dividersi ai sensi dell'art. 566 c.c. tra i due figli, [REDACTED] – premorto in data 21.11.1995 – e il convenuto [REDACTED]

Ricostruito il patrimonio mobiliare morendo dismesso dalla nonna, l'attore lamentava la lesione della propria quota di riserva instando – previo accertamento della simulazione relativa dell'atto di compravendita di cui al rogito Notaio [REDACTED] del 22.2.2017 con il quale la *de cuius* aveva trasferito alla nipote [REDACTED] figlia di [REDACTED] odierno convenuto, la nuda proprietà dell'alloggio sito in Torino, via [REDACTED] n. [REDACTED] per il corrispettivo di € 48.000,00 – per la reintegrazione della propria quota.

Concludeva come in epigrafe riportato, instando per la condanna dei convenuti, in solido tra loro, a corrispondere il 50% del valore di mercato dell'immobile trasferito alla nipote, nonché per la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al versamento delle somme prelevate dal conto corrente della *de cuius*, eccedenti la quota necessaria al sostentamento della stessa.



Ritualmente costituiti, i convenuti davano preliminarmente atto dell'esistenza di un testamento olografo redatto dalla *de cuius* in data 4.11.2016, pubblicato in data 5.10.2020, con quale [REDACTED] aveva nominato erede universale la nipote [REDACTED]

Nel merito, eccepita la mancata mediazione con riferimento al conto corrente della defunta, i convenuti contestavano la ricostruzione della massa ereditaria operata dall'attore, rilevandone la genericità con particolare riferimento alla mancata indicazione dei debiti ereditari e all'esatta indicazione della lesione patita.

Contestavano altresì la sussistenza di una responsabilità solidale in relazione alle domande di reintegrazione della quota, evidenziando che, alla luce del testamento pubblicato, anche il convenuto [REDACTED] risultava essere stato pretermesso dalla successione materna.

Eccepivano, quindi, l'infondatezza dell'asserita simulazione dell'atto di compravendita della nuda proprietà dell'immobile sito in via [REDACTED] dando atto che il corrispettivo convenuto sarebbe stato in parte oggetto di un contratto vitalizio assistenziale.

Con comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 14.1.2022, [REDACTED] [REDACTED] richiamava le difese e conclusioni svolte nella comparsa, instando per il rigetto delle domande attoree.

Con la memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c. parte attrice, preso atto dell'intervenuta pubblicazione del testamento, limitava la propria domanda di reintegra della quota nella misura di 1/3 dell'eredità morendo dismessa da [REDACTED] ribadendo la simulazione della compravendita dell'immobile della *de cuius*, ed instando per la riduzione della donazione lesiva della propria quota riservata.

All'udienza del 16.11.2022 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.

Parte attrice ha agito in giudizio in qualità di erede legittimo della nonna [REDACTED] subentrato per rappresentazione al figlio della *de cuius*, premorto, [REDACTED] [REDACTED] instando per l'accertamento dell'intervenuta lesione della propria quota di riserva, pari al 50% dell'asse ereditario.

L'attore ha ricostruito la massa ereditaria della *de cuius*, instando per la riduzione della donazione disposta dalla *de cuius* a favore della nipote [REDACTED] in data 22.2.2017, avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito in Torino, via [REDACTED] n. [REDACTED] dissimulata dall'atto di compravendita di cui al rogito Notaio [REDACTED]

All'esito della costituzione dei convenuti, preso atto della produzione del testamento olografo redatto dalla *de cuius* in data 4.11.2016 e pubblicato in data 5.10.2020, l'attore ha modificato la domanda di reintegrazione instando, ai sensi dell'art. 537, comma 2, c.c., per il riconoscimento della propria quota di riserva pari ad 1/3 del compendio morendo dismesso dalla nonna, ribadendo la necessità di considerare, nella massa, la donazione dissimulata.



In sede di precisazione delle conclusioni, l'attore ha ulteriormente modificato la propria domanda, istando per la condanna della sola convenuta [REDACTED] al pagamento di una somma pari ad 1/3 del valore di mercato del bene immobile oggetto di donazione, rinunciando alla condanna in via solidale dei convenuti, e quindi confermando la domanda di condanna, pro quota, dei convenuti alla restituzione delle somme asseritamente prelevate dagli stessi dal conto corrente intestato alla *de cuius*.

Prima di esaminare la fondatezza della domanda di lesione e della conseguente domanda di riduzione proposta, pare opportuno esaminare le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti.

- Omessa mediazione sul conto corrente

Costituendosi, i convenuti hanno eccepito il mancato previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010 con riferimento al conto corrente caduto in successione, istando quindi per l'improcedibilità e il rigetto delle domande proposte da parte attrice.

L'eccezione deve ritenersi infondata.

L'art. 4, comma 2, del d. lgs. 28/2010, prevede che nell'istanza di mediazione siano esplicitati, oltre che all'organismo e alle parti, anche "*l'oggetto e le ragioni della pretesa*".

Ritiene il Tribunale che il difetto della condizione di procedibilità conseguente alla difformità tra l'oggetto e titolo dell'istanza di mediazione e quelli del successivo giudizio di merito, sussista solo qualora nel giudizio di merito la domanda abbia un *petitum* più ampio di quello della istanza di mediazione, e si fondi su fatti costitutivi ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale, ovvero su differenti "ragioni della pretesa".

Più precisamente, come confermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, perché possa dirsi realizzata la condizione di procedibilità non occorre una perfetta simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale, essendo invece sufficiente che i fatti posti a fondamento della successiva domanda giudiziale siano gli stessi enucleati nella domanda di mediazione, a nulla rilevando l'esatta qualificazione giuridica della vicenda (v. Cass. 13.11.2019, n. 29333).

L'obbligo di cui all' art. 4 del d.lgs. 28/2010 va riferito, quindi, al nucleo più significativo e rilevante della controversia e non alle domande accessorie che emergessero con il compiuto dispiegarsi dell'attività difensiva della parte che promuove il giudizio.

Nel caso di specie, nel promuovere il presente giudizio, l'attore ha inserito una domanda di restituzione delle somme già nella titolarità della *de cuius*, versate sul conto corrente della stessa, articolando l'oggetto della lesione subita in qualità di legittimario, arricchendo quindi la domanda di riduzione già compiutamente individuata nell'istanza di mediazione, senza modificare la *causa petendi* e, neppure, il nucleo dei fatti storici posti a fondamento di essa, non alterando la corrispondenza tra l'oggetto e titolo dell'istanza di mediazione e quelli del presente giudizio di merito.



Nel merito, la domanda proposta da parte attrice è ammissibile e, all'esito del giudizio, deve ritenersi fondata e accoglibile, nei limiti e per le ragioni che seguono.

E' noto che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, *"nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario, ..., ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione"* (v. Cass. 2.9.2020, n. 18199).

La Corte evidenzia che *"l'onere di allegazione della parte effettivamente impone di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, e ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius"*, precisando che, soddisfatto tale onere, deve reputarsi che l'attore *"soddisfi l'onere di specificità della domanda impostogli dalla legge una volta che, richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione"* (v. Cass. cit.).

Non può però imporsi che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini matematici con una sua precisa indicazione numerica, *"essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto invece la legge gli riserva"*.

Applicando tali principi al caso di specie, può senz'altro ritenersi che parte attrice abbia compiutamente adempiuto all'onere di allegazione derivante dall'azione di riduzione proposta.

Sebbene, infatti, nell'atto di citazione non vi sia una ricostruzione esatta dell'asse ereditario e un'indicazione in termini matematici della lesione patita, sono comunque forniti tutti gli elementi idonei a consentire una corretta ricostruzione dell'asse, sia sotto il profilo del *relictum*, sia in ordine alle donazioni che, secondo la prospettazione dell'attore, risulterebbero effettuate dalla *de cuius* nei confronti della nipote, nominata erede.

Risulta inoltre chiaramente individuata l'entità della lesione della quota, posto che l'attore lamenta di essere stato integralmente escluso dalla successione della nonna paterna instando per il riconoscimento del proprio diritto ai sensi della previsione di cui all'art. 566 c.c., corretto e ridotto, successivamente alla produzione in giudizio del testamento, alla luce del disposto di cui all'art. 537, comma 2, c.c..

Accertata l'ammissibilità della domanda e, quindi, l'infondatezza dell'eccezione sollevata dai convenuti in ordine alla lacunosità dell'atto introduttivo, deve rilevarsi che alla luce del testamento



olografo prodotto unitamente alla comparsa di costituzione, redatto da [REDACTED] in data 4.11.2016, è certa l'esclusione dell'attore dalle disposizioni testamentarie della *de cuius*, e quindi la sua pretermissione.

Parimenti certa è la sua qualità di erede legittimario della *de cuius*, essendo l'attore succeduto, in forza di rappresentazione, al padre [REDACTED] già figlio premorto della *de cuius*.

Pare opportuno ancora rilevare che *"il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, stabilita dal primo comma dell'art. 564 c.c. per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore"* (v. Cass. 19.11.2019, n. 30079).

Alla luce delle osservazioni svolte, deve ritenersi che l'attore [REDACTED] abbia diritto a vedersi riconosciuta la quota di riserva sull'eredità della nonna paterna, secondo il disposto dell'art. 537, comma 2 c.c., applicabile al caso di specie, per il quale, al decesso del genitore, *"se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli"*.

Al fine di accertare la misura della lesione e procedere, quindi, alla riduzione delle disposizioni lesive, è necessario ricostruire l'asse ereditario morendo dismesso dalla *de cuius*, ed individuare la quota di riserva e la quota della quale la *de cuius* poteva liberamente disporre.

Ai sensi dell'art. 556 c.c., deve procedersi, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal *relictum* dei debiti e, quindi, procedere alla riunione fittizia tra attivo netto e *donatum*, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione.

Relictum

Alla luce della stessa ricostruzione operata dalle parti, il *relictum* alla data di apertura della successione di [REDACTED] risulta composto dal solo bene mobile individuato nel

- conto corrente [REDACTED] n. 000000742610, intestato alla *de cuius* ed acceso presso la filiale di Torino, corso [REDACTED] n. [REDACTED] con un saldo attivo alla data del decesso pari ad € 4.088,99 (v. doc. n. 3 parte attrice).

Donatum



Al fine di determinare, con esattezza, il *donatum*, è necessario quindi valutare la fondatezza della domanda di simulazione relativa proposta da parte attrice avente ad oggetto l'atto di compravendita del 22.2.2017, a rogito del Notaio [REDACTED] con il quale la *de cuius* [REDACTED] ha trasferito alla nipote [REDACTED] riservandosi l'usufrutto generale vitalizio, la nuda proprietà dell'immobile sito in Torino, via [REDACTED] n. [REDACTED] - censito al Foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub [REDACTED] - per il corrispettivo di € 48.000,00. Tale atto, secondo la prospettazione attorea, dissimulerebbe una donazione non sussistendo prova alcuna dell'avvenuto versamento del prezzo da parte della convenuta in favore della *de cuius* ed essendo in ogni caso irrisoria, rispetto al valore dell'immobile, la somma pattuita a titolo di corrispettivo.

Più precisamente, parte attrice ha eccepito che tale atto di compravendita nasconderebbe, in realtà, una donazione modale in favore della nipote, contestando le modalità di pagamento del corrispettivo riportate in atto e, in particolare, la compensazione della somma di € 29.081,00 asseritamente sostenuta dalla convenuta per i lavori di ristrutturazione svolti nell'immobile e dell'importo di € 15.000,00 per l'assistenza prestata dalla convenuta alla *de cuius* nel periodo dal 2011 al 2017.

L'attore ha poi contestato, altresì, l'effettiva assunzione dell'obbligo di assistenza materiale e morale da parte della convenuta per il periodo successivo alla stipula dell'atto, in ragione delle risultanze degli estratti conto prodotti in atti.

I convenuti hanno ribadito la validità dell'atto di trasferimento immobiliare posto in essere tra la nonna e la nipote, confermando come la convenuta si sarebbe trasferita a casa della nonna a far data dal 2010 proprio al fine di occuparsi delle necessità e dell'assistenza della stessa, già invalida, confermando la corrispondenza del prezzo oggetto di compensazione con le spese sostenute da [REDACTED] e la piena rispondenza dell'atto alle reali volontà delle parti.

L'art. 9 del contratto di compravendita prodotto in atti, rubricato "modalità di pagamento", riporta testualmente:

"le parti dichiarano che la somma di € 48.000,00 è corrisposta come segue:

- quanto ad Euro 29.081,00= a mezzo di compensazione del pagamento dei lavori svolti all'interno dell'alloggio e precisamente euro 2.312,00 per acquisto emessa in posa di porta blindata, euro 9000,00 per infissi completi di zanzariere e tapparelle ed euro 17.769,00 per finanziamento richiesto al fine della ristrutturazione dell'immobile, spese tutte sostenute dalla signora [REDACTED] in favore della signora [REDACTED] come le comparenti confermano;*
- per euro 15.000 a mezzo di compensazione di quanto dovuto dalla signora [REDACTED] alla signora [REDACTED] in virtù di tutte le spese da quest'ultima sostenute, per l'assistenza materiale prestata in favore della prima il corso degli anni scorsi e, precisamente dal gennaio 2011 come le comparenti confermano;*



- per la restante parte, la signora [REDACTED] si obbliga nei confronti della signora [REDACTED] che accetta, a prestare a favore della stessa signora [REDACTED] assistenza morale e materiale per tutta la durata della vita della medesima”.

Segue quindi l'esatta individuazione delle obbligazioni assistenziali, continuative ed interrotte, assunte dalla convenuta.

Il tenore letterale dell'atto e le modalità di pagamento indicate consentono di ritenere provato che la compravendita sia avvenuta senza un contestuale passaggio di denaro, avendo le parti dato atto delle compensazioni operate e previsto, quanto alla minor somma di € 3.919,00, l'assunzione da parte di [REDACTED] di un'obbligazione di assistenza materiale e morale in favore della dante causa.

In mancanza di un reale trasferimento di denaro, ritiene il Collegio che sussistano ulteriori e plurimi elementi, anche presuntivi, gravi, previsti e concordanti, che consentono di ritenere il carattere simulato del contratto del 27.2.2017, in quanto dissimulante una donazione, dai quali far discendere l'accoglimento della domanda proposta da parte attrice.

Come è noto, costituisce principio generale quello secondo il quale la simulazione può essere provata senza limiti – e quindi anche per testimoni e per presunzioni – se ad agire siano i creditori o i terzi, mentre le parti stipulanti possono provare la natura simulata dell'atto dalle stesse concluso soltanto mediante la produzione della contro dichiarazione attestante la simulazione assoluta o relativa.

Pertanto, nella specifica ipotesi di simulazione di una compravendita posta in essere dal *de cuius* per dissimulare una donazione, l'erede legittimario può ritenersi terzo, rispetto agli atti impugnati, ogni qual volta l'accertamento della simulazione sia da lui invocato contestualmente alla domanda di riduzione della donazione dissimulata.

E' opinione prevalente nella giurisprudenza di legittimità che “l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal *de cuius* siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata. In tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione e il legittimario - benché successore del defunto - non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall' articolo 1417 c.c. Né assume rilievo il fatto che egli - oltre all'effetto di reintegrazione - riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto a un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa” (v. Cass. 8.9.2021, n. 24178).

Ne consegue che, “il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal “*de cuius*” per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt.



2721 e 2729 c.c. a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia" (v. Cass. 9.5.2019, n. 12317): la prova della simulazione può, in tali casi, essere libera, offerta con testimonianza e per presunzioni anche semplici. Preso atto delle circostanze oggettive allegate, si osserva che particolare rilievo ai fini dell'accoglimento della domanda di simulazione assumono le modalità di versamento del prezzo convenuto, indicate nel rogito.

Nell'atto di compravendita, infatti, la parte venditrice dichiara e riconosce che il prezzo convenuto tra le parti e dichiarato in complessivi € 48.000,00, risulta corrisposto mediante compensazione con le somme sostenute dall'acquirente e, per una somma residua, mediante un obbligo assunto dalla parte acquirente di mantenimento e assistenza morale e materiale per tutta la vita a favore della dante causa. E' noto che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto di compravendita, nel caso in cui la relativa domanda sia stata proposta da terzi estranei al negozio, l'affermazione contenuta nei rogiti di vendita di avvenuto pagamento del prezzo non ha alcun effetto vincolante riguardo ai terzi, atteso che la prova dell'avvenuto effettivo pagamento del prezzo è a carico del compratore, senza che sia possibile invocare alcuna inversione dell'onere della prova (v. Cass. 30.5.2005, n. 11372).

Più precisamente, *"qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.2697 cod. civ., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l'acquirente ha l'onere di provare il pagamento del prezzo; in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento"* (cfr. Cass. n. 25.1.2006, n. 1413).

Ancora recentemente, la Cassazione ha precisato che *"in tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti - ovvero del legittimario, come nel caso di specie - che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti. Spetta in questo caso al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'id quod plerumque accidit"* (v. Cass. 14.11.2019, n. 29540).

Nel caso di specie, si ritiene che parte attrice abbia offerto sufficienti elementi presuntivi per ritenere la natura simulata dell'atto di compravendita, dovendo per contro ritenersi che la convenuta non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo dato prova dell'effettivo esborso sostenuto ed oggetto di compensazione.

Ai fini dell'accoglimento della domanda rilevano i seguenti elementi:

- quanto alla somma di € 29.081,00, oggetto di compensazione con gli esborsi sostenuti dalla convenuta per i lavori svolti all'interno dell'alloggio, si osserva che all'esito del giudizio può dirsi provato solo il



pagamento, da parte di [REDACTED] della somma di € 2.312,00 per l'acquisto della porta blindata (v. doc. n. 6 parte convenuta).

Nessun riscontro probatorio, invece, è stato offerto in ordine alla somma di € 9.000,00 asseritamente corrisposta per la sostituzione degli infissi e delle tapparelle, ovvero per l'importo di € 17.769,00 quale finanziamento richiesto al fine di provvedere alla ristrutturazione.

Nessun elemento documentale risulta prodotto in atti dal quale evincere la natura dei lavori effettuati nell'immobile e, quindi, i costi relativi complessivamente sostenuti dalla convenuta, né peraltro risultano allegati elementi che consentano di collegare, in modo univoco, il finanziamento richiesto (v. doc. n. 4 e 5 parte convenuta) agli oneri di ristrutturazione.

[REDACTED] infatti, non solo non ha prodotto in giudizio il contratto stipulato per la ristrutturazione, né copia dell'estratto conto del conto corrente a sé intestato dal quale evincere l'avvenuto pagamento delle fatture, ovvero l'acquisto dei beni necessari alla ristrutturazione, ma neppure ha offerto di provare, per testi, la natura delle opere svolte nell'immobile di proprietà della *de cuius*.

- quanto alla somma di € 15.000,00, oggetto di compensazione con gli esborsi sostenuti dalla convenuta per il mantenimento della nonna a far data dal 2011 al 2017, si osserva che nessun elemento di prova del mantenimento della *de cuius* è stato offerto dalla convenuta.

Per contro, l'esame della documentazione bancaria prodotta da parte attrice e avente ad oggetto il conto [REDACTED] intestato alla *de cuius* per il periodo compreso tra il settembre 2010 e la data del decesso (v. doc. n. 3), documenta costanti uscite, sia a mezzo di prelievi in contanti che emissione di assegni, per importi pressoché pari alle entrate, costituite esclusivamente dalla pensione della *de cuius*.

Si osserva che l'andamento del conto corrente della *de cuius* appare del tutto coerente per l'intero lasso di tempo considerato, atteso che i prelievi e i pagamenti effettuati a mezzo di assegni, per importi di circa 1.100-1500,00 mensili, a fronte di una pensione di circa € 1.800,00, risultano sostanzialmente ripetuti nell'intero periodo compreso tra il 2011 e il 2017.

- quanto alla somma residua oggetto di obbligo di assistenza

possono richiamarsi le osservazioni svolte con riferimento al conto corrente della *de cuius*, dovendo rilevarsi che anche per il periodo successivo alla data di stipula dell'atto di compravendita (febbraio 2017) i movimenti in entrata e uscita dal conto non registrano variazioni significative.

Nonostante l'assunzione in capo alla convenuta di un dovere di assistenza materiale e di mantenimento, comprensivo della "fornitura di vitto e generi alimentari", della "pulizia e manutenzione ordinaria dell'immobile,..., compreso il relativo riscaldamento", nonché la "fornitura di medicine, articoli sanitari" e quanto occorrente alla cura della *de cuius*, gli estratti conto documentano costanti uscite, sia a mezzo di prelievi in contanti che emissione di assegni, per importi pressoché pari alla pensione percepita dalla *de cuius*.

Nessun elemento di prova di segno contrario, peraltro, è stato offerto da [REDACTED] che, come già evidenziato, non ha prodotto in atti alcuna documentazione bancaria dalla quale evincere i costi



sostenuti nell'interesse della nonna, né si è offerta di provare di quali necessità si sia fatta carico.

E' evidente che, anche tenuto conto della pregressa convivenza della convenuta con la *de cuius* (confermata, a decorrere dal 2010, dal certificato di residenza in atti (doc. n. 2 parte convenuta), l'obbligo assistenziale assunto con il contratto debba avere un contenuto più ampio rispetto ad una condotta di sostegno ed assistenza morale e materiale che, nell'ordinarietà dei casi, un nipote presta ai nonni in caso di bisogno, in adempimento di doveri morali e non già giuridici.

Proprio l'esistenza di uno stretto legame di parentela fra la cedente e l'obbligata porta ad interpretare il contratto e valutarne l'attuazione in modo più rigoroso, richiedendosi che siano ben individuabili le condotte di mantenimento ed assistenza alla vita quotidiana alle quali sia possibile riconoscere un significato di adempimento e rilievo giuridico.

Nel caso di specie, come si è evidenziato, non vi è prova alcuna di comportamenti che possono costituire adempimento dell'obbligo assunto dalla convenuta: per contro, l'inadempimento delle prestazioni di carattere essenziale e l'assenza di contestazioni da parte della stessa *de cuius* appaiono indici significativi del carattere simulato dell'operazione contrattuale.

Ancora, si osserva che a fronte del reddito della *de cuius*, documentato dalla pensione percepita, la previsione di un obbligo di mantenimento a compensazione di parte del corrispettivo della vendita non appare rispondere ad un'obiettiva esigenza assistenziale, quanto piuttosto a confermare la natura liberale del trasferimento.

Da ultimo, si osserva che anche la presenza di testimoni, non obbligatori, al momento del rogito, appare funzionale a dotare l'atto dei requisiti di forma necessari a farlo valere come donazione.

Le osservazioni svolte, depongono quindi nel senso della simulazione dell'atto di compravendita stipulato in data 22.2.2017, a rogito del Notaio [REDACTED] in quanto dissimulante una donazione valida, essendo rispettati i requisiti di forma richiesti per tale negozio – atto pubblico e presenza di testimoni – posto in essere dalla *de cuius* a favore di [REDACTED] [REDACTED] avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito in Torino, via [REDACTED] n. [REDACTED] - censito al Foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub [REDACTED]

Costituendosi, l'attore ha precisato che l'atto di compravendita dissimulasse una donazione modale.

E' noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, *“in tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiario purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza di atto di liberalità della donazione”* (v. Cass. 28.6.2005, n. 13876).

Ritiene il Tribunale che tale qualificazione non assuma valore rilevante atteso che l'imposizione di un onere non snatura l'essenza della donazione, trasformandola in un contratto a titolo oneroso, così che in caso di proposizione di azione di riduzione le donazioni modali non possono ritenersi escluse dalla riunione fittizia.



Se è certo, poi, che l'imposizione di un onere in capo al donatario comporti una diminuzione di valore della donazione stessa, incidendo sull'ammontare del trasferimento patrimoniale, *"della quale è necessario tenere conto ai fini della riunione fittizia che, pertanto, deve essere effettuata tenendo conto del valore dell'onere, da detrarsi dal valore del bene donato"* (v. Cass. 7.4.2015, n. 6925), tuttavia pare opportuno ribadire che la prova sul valore delle prestazioni rese incombeva sulla convenuta che non solo non lo ha fornito, ma neppure lo ha dedotto, così che – anche tenuto conto del fatto che la prestazione di assistenza alla nonna ha avuto ad oggetto un tempo ridotto e un valore irrisorio rispetto al corrispettivo convenuto – ritiene il Tribunale che il suo valore, non provato e nemmeno dedotto, non possa essere tenuto in considerazione ai fini della ricostruzione del valore della massa.

La natura liberale dell'atto di trasferimento dell'immobile di proprietà della *de cuius* comporta che l'immobile sito in Torino, via [REDACTED] n. [REDACTED] - censito al Foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub [REDACTED] dovrà essere oggetto di stima e quindi considerato, ai fini della riunione fittizia, quale *donatum*.

Pare opportuno precisare, fin d'ora, che ai fini della riunione fittizia la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, atteso che il valore dei beni donati in vita dal defunto va determinato con riferimento al momento dell'apertura della successione, per effetto della quale l'usufrutto che il donante si era riservato viene a consolidarsi con la nuda proprietà. In caso contrario, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, *"il donatario si avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra il valore equivalente alla nuda proprietà e quello equivalente alla piena proprietà del bene stesso"* (v. Cass. 16.12.2010, n. 25473).

Prima di ricostruire l'asse ereditario morendo dismesso da [REDACTED] pare opportuno dar atto che costituendosi l'attore ha ricostruito il patrimonio mobiliare della *de cuius* considerando l'ammontare complessivo percepito dalla *de cuius* a titolo di pensione nel periodo compreso tra il 2010 e il 2019, pari ad € 184.658,76 instando, previo accertamento *"delle spese servite al reale sostentamento della signora [REDACTED] [REDACTED] per la condanna dei convenuti "pro quota, al versamento a favore dell'esponente di un terzo della somma rimanente"*, quantificata in € 33.000,00.

La domanda non può trovare accoglimento attesa la genericità della sua formulazione e la mancata indicazione del titolo in forza del quale viene richiesta la restituzione e, quindi, la condanna dei convenuti.

L'attore ha allegato che i prelievi sarebbero stati posti in essere dai convenuti senza peraltro offrire prova alcuna dei soggetti che, materialmente, hanno provveduto ad effettuare i prelievi e, pur alla luce degli estratti conto in atti, non ha provveduto a qualificare giuridicamente i movimenti dei quali chiede la restituzione alla massa ereditaria, né tale qualificazione può essere desunta dalla documentazione in atti.



L'esame degli estratti conto, infatti, non consente di individuare il soggetto che ha operato sul conto della *de cuius* in contanti, o mediante Bancomat, né, soprattutto, la causa di tali operazioni.

E' indubbio che alla diversa qualificazione giuridica dei prelievi – quali atti di liberalità, posti in essere dalla *de cuius* in favore dei convenuti, ovvero quali prelievi privi di causa – consegue un onere probatorio differente e, anche, la proponibilità di una diversa domanda giudiziale.

Qualora, infatti, si ritenesse che i prelievi avessero natura di attribuzioni gratuite realizzate per spirito di liberalità dalla *de cuius* a favore dei convenuti, sarebbe stato onere dell'attore dar prova dell'*animus* e, quindi, instare per la riduzione degli atti di liberalità eccedenti la disponibile.

Qualora, invece, si ritenesse che i trasferimenti del denaro siano stati posti in essere dai convenuti indebitamente, contro la volontà della *de cuius* e senza giustificazione alcuna, era onere dell'attore non solo indicare con certezza chi abbia effettuato i prelievi prima dell'apertura della successione di [REDACTED] ma altresì provare la natura indebita dei prelievi e, quindi, instare in via di petizione ereditaria per il recupero delle somme all'asse ereditario.

La domanda non può pertanto trovare accoglimento.

Passivo ereditario

Dalla documentazione prodotta in atti non risulta alcun debito della *de cuius* esistente alla data del decesso.

Quanto, invece, alle spese ulteriori sostenute successivamente al decesso di [REDACTED] si osserva che, in termini generali, ai sensi dell'art. 752 c.c., i debiti e i pesi ereditari gravano sui coeredi in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto diversamente.

E' altrettanto certo che tale ripartizione riguardi i debiti e i pesi esistenti nel patrimonio del *de cuius* al momento della morte e quelli sorti in conseguenza della successione ereditaria, quali appunto le spese funerarie.

Le spese per le onoranze funebri rientrano infatti tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte di costoro, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà (v. Cass. 02/02/2016, n. 1994).

Nel caso di specie, la documentazione prodotta da parte convenuta testimonia che il convenuto e coerede [REDACTED] ha sostenuto, successivamente al decesso della madre, un esborso pari ad € 3.121,12 per spese funerarie (doc. n. 7 parte convenuta).

Il passivo ereditario ammonta, quindi, ad € 3.121,12.

Ai fini della riunione fittizia può pertanto darsi atto:

- relictum è pari ad € 4.088,99



- il donatum è costituito dal valore dell'immobile oggetto del contratto di compravendita simulato
- il passivo è pari ad € 3.121,12.

Ai fini della determinazione del valore dell'immobile oggetto di donazione, considerato per la piena proprietà, la causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.

Ogni determinazione in ordine alle spese della presente fase di giudizio deve essere demandata al termine della successiva fase, giacché la pronuncia sulle spese deve essere contenuta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nei provvedimenti connotati dal requisito della definitività, tra i quali non rientrano le sentenze non definitive.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, **accerta e dichiara** la simulazione relativa dell'atto di compravendita stipulato in data 22.2.2017, rogito Notaio [REDACTED] rep. n. 6232, racc. n. 5228, avente ad oggetto l'immobile sito in Torino, via [REDACTED] n. [REDACTED] censito al N.C.E.U. al foglio [REDACTED] part. [REDACTED] sub [REDACTED] cat. A/3, cl. 3, r.c. € 355,06, in quanto dissimulante una donazione da parte di [REDACTED] [REDACTED] nata a Caselle Torinese il [REDACTED] [REDACTED] in favore di [REDACTED] [REDACTED] nata a Torino, il [REDACTED] [REDACTED]

dichiara che [REDACTED] nato a Ciriè il [REDACTED] è erede legittimario di [REDACTED] [REDACTED] deceduta in Torino il [REDACTED] e che la quota di riserva allo stesso spettante in relazione alla successione di [REDACTED] [REDACTED] è pari ad 1/3;
accerta che l'asse ereditario morendo dismesso da [REDACTED] [REDACTED] è costituito dal conto corrente n. 100291943, aperto presso [REDACTED] s.p.a., con saldo attivo alla data del decesso pari ad € 4.088,99;
accerta che i debiti ereditari ammontano ad € 3.121,12 a titolo di spese funerarie;
dispone con separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.

Così deciso in Torino, il 30.3.2023

Il Giudice rel.

dott.ssa Ester Marongiu

Il Presidente

dott.ssa Anna Castellino

